

Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 10.06.2013 In vigore dal 05.08.2013



A cura del Settore Affari istituzionali e Legale



INDICE

Art.	1 Istituzione del registro delle unioni civili	4
Art.	2 Attività di sostegno alle unioni civili	4
	3 Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo	
Art.	4 Iscrizione nel Registro.	5
	5 Cancellazione dal Registro	

Art. 1 Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Sesto San Giovanni per gli scopi e le finalità contenute negli articoli 2 e 3 di questo Regolamento.

Art. 2 Attività di sostegno alle unioni civili

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per unioni civili le coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente.
- 2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) Casa,
 - b) Sanità e servizi sociali,
 - c) Politiche per giovani, genitori e anziani,
 - d) Sport e tempo libero,
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi,
 - f) Diritti e partecipazione,
 - g) Trasporti.
- 4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico sociale.
- 5. All'interno del Comune di Sesto San Giovanni, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

- 1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'articolo 29 della Costituzione.
- 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
- 3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.



Art.4 Iscrizione nel Registro

- 1. Possono chiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili le coppie eterosessuali e omosessuali, residenti e coabitanti nel Comune di Sesto San Giovanni.
- 2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
- 3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 Cancellazione dal Registro

- 1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sesto San Giovanni determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
- 2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
- 3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.